LEGISLATURA XXI — 2" SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

Art. 26. (che fa parte del capitolo delle transitorie): « Quando concorrano circostanze eccezionali di carattere economico e sociale debitamente accertate... (da chi? domanda l'onorevole Pozzato; accertate debitamente, e più non dimandare!)... il ministro dell'agricoltura, industria e commercio potrà acconsentire le proroghe necessarie, per lo spazio non maggiore di un biennio, da computarsi dall'entrata in vigore della legge. »

Proroghe di che cosa? Tutte le proroghe! Questa legge (dice il Parlamento e sanziona il Re) questa legge deve entrare in vigore il giorno tale dell'anno tale; il ministro dice (o gli fanno dire, nel documento da lui firmato): io però, infischiandomi del Re e del Parlamento, se mi converrà, prorogherò la legge per un altro biennio, a favore di quelle persone e di quegli interessi che mi parrà utile favorire.

Ora io, certamente, non svolgerò una tale interpellanza: non la svolgerò perchè simili interpellanze non si possono decentemente svolgere; perchè non è ammissibile che si faccia la questione, che vi sia la questione, se i ministri abbiano in Italia il diritto di sospendere le leggi. Tantochè io neppure ho pregato un usciere di portarmi il manuale dei deputati per rammentare l'articolo 6 dello Statuto, che ammonisce come il Governo del Re faccia i regolamenti per l'esecuzione delle leggi ma non abbia il potere di sospenderle e di dispensare dall'osservanza di esse. E finora, per quanto dello Statuto si sia fatto buon mercato contro i sovversivi, non si era ancora pensato a farne del pari buon mercato a favore degli interessi di determinati industriali.

Non potendo quindi supporre che si tratti di cosa voluta realmente, auguro che il ministro mi confermi trattarsi di un errore materiale.

Ma poichè ho parlato di altre gemme contenute nel regolamento (questa, che ho detto testè, non è una gemma, è una montagna di luce, è il gran diamante dello Scià di Persia!) pregherò anche l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ed il suo complice dell'interno, poichè li trovo associati in questo crimine, di confrontare l'articolo 13 della legge con l'articolo 23 del regolamento. Mentre la legge, nell'articolo 13, commina questa o quella pena per questa o quella contravvenzione, il regolamento modifica le pene stabilite dalla legge e, con singolare magnanimità, le riduce. Quale sarà, fra il regolamento mite e la

legge severa, il debito da saldarsi dal contravventore? Come deciderà il magistrato?

E anche qui converrà correggere per mantenere forza alla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per rispondere a questa interpel lanza.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non mi trovo punto a disagio nel rispondere all'onorevole Turati, perchè anch'io ammetto che questo sia un articolo affatto eccezionale ed in dissonanza colla legge. Ma l'onorevole Turati a sua volta ammetterà che alle leggi sociali, nelle quali può accadere un mutamento ad ogni trimestre, non si possono applicare le seste e le formule matematiche; e che ci vuole anzi nei regolamenti una certa larghezza, quella larghezza che è stata consentita anche dal Consiglio di Stato.

L'onorevole Turati potrà domandarmi se io, finchè esiste questo articolo nel regolamento, intenda di sentirmi in diritto di violare la legge, ed io gli rispondo che stia pure tranquillissimo, perchè la legge da me non sarà violata mai. Se non ci sarà un'impellente necessità in favore appunto del proletariato, pel quale facciamo le leggi sociali, io certo non mi prevarrò di ciò che è stato riconosciuto possibile soltanto in casi eccezionali.

L'onorevole Turati dice a me, che ne sono convinto come lui, che non si debbono violare le leggi. Io ho fatto sempre il biologo ed il clinico e so che ci sono circostanze fatali, nelle quali ciò che la legge garantisce per tutti ad un determinato cittadino talvolta non può essere mantenuto, e ciò in vista del danno che ne potrebbe venire. Chi mai potrebbe pensare di violare la libertà dell'uomo, con l'impedirgli, per esempio, duscire di casa? Ebbene se quest'uomo è colpito dal vaiuolo nero, io lo chiudo a setto catenacci, perchè la sua libertà porterebbe un danno immenso nel grembo sociale. Sono questi i casi eccezionalissimi per i quali ci vuole un po' di epicheja; e se per tali casi un potere discrezionale non fosse scritto nel regolamento, il ministro dovrebbe prenderselo da sè, salvo a chieder poi un bill d'indennità al Parlamento.

Dunque concludo che in tesi generale sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Turati nel riconoscere che questo articolo è in antitesi con la legge; ma siccome vi sono dei casi eccezionalissimi, ai quali la legge, col suo testo meccanico, non può prov-